

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
Paolo RUZZOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Laura LAURIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal..... senza opposizione.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- ☐ Ai capigruppo consiliari
- ☐ Al Prefetto

il IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(ai sensi del T.U. 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA in data
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(d.lgs. 267/2000 art. 134, comma3)

il IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 L.R. 56/1977.**

L'anno **2013** addì **DICIOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Ruzzola Paolo Sindaco	Mezzapesa Daniele
Usseglio-Min Mauro	Piovano Enrico
Aschieri Vilma	Tuninetti Giorgio
Blua Lidia	Serra Renato
Campana Gianluca	Andreis Dario
Cimarella Alfredo	Gurrado Michele
Gentile Daniele	Marciano Giuseppe
Gerbo Roberto	Carasso Massimo
Mellano Mauro	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: Gentile, Andreis e Marciano

Partecipano alla seduta i sig.ri Saccenti Laura e Sarocchi Faliero, in qualità di Assessori esterni.

Assume la presidenza il Sindaco Paolo **RUZZOLA**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Laura **LAURIA**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
f.to Paolo RUZZOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Laura LAURIA

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L.69/2009, per quindici giorni consecutivi dal

La presente deliberazione è contestualmente comunicata

☐ Ai capigruppo consiliari

☐ Al Prefetto

il

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(ai sensi del T.U. 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA in data

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(d.lgs. 267/2000 art. 134, comma3)

il

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13**

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PARZIALE N. 5
AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 L.R. 56/1977.**

L'anno **2013** addì **DICIOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Ruzzola Paolo Sindaco
Usseglio-Min Mauro
Aschieri Vilma
Blua Lidia
Campana Gianluca
Cimarella Alfredo
Gentile Daniele
Gerbo Roberto
Mellano Mauro

Mezzapesa Daniele
Piovano Enrico
Tuninetti Giorgio
Serra Renato
Andreis Dario
Gurrado Michele
Marciano Giuseppe
Carasso Massimo

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: Gentile, Andreis e Marciano

Partecipano alla seduta i sig.ri Saccenti Laura e Sarocchi Faliero, in qualità di Assessori esterni.

Assume la presidenza il Sindaco Paolo **RUZZOLA**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Laura **LAURIA**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PARZIALE N. 5
AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 L.R. 56/1977.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco USSEGLIO-MIN, il quale precisa che, come illustrato nella seduta della Commissione Consiliare competente, sul Progetto preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. è pervenuta un'unica osservazione da parte della Provincia di Torino;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica, in data 14.06.2013 n. 1 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Preso atto delle controdeduzioni contenute nel documento elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non viene reso in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Si procede a votazione resa per alzata di mano sulla proposta di controdeduzione alle osservazioni, con il seguente esito:

Presenti n. 14; Votanti n. 14; voti favorevoli, n. 14; astenuti n. -; contrari n. -.

Pertanto la proposta di controdeduzione è approvata all'unanimità.

Successivamente si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Progetto definitivo della variante parziale n. 5 al P.R.G.C. con il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 14
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. --
Astenuti n. 1 (Carasso)

D E L I B E R A

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica n. 2 in data 14.06.2013 avente per oggetto *"Approvazione del Progetto definitivo di variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, L.R. 56/1977."* allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;
- Visto l'art.134 c. 4 del d.lgs. 267/00;
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 14
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. --
Astenuti n. 1 (Carasso).

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO

AL CONSIGLIO COMUNALE

AREA: **TECNICA**

SERVIZIO: **URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA**

N. PROPOSTA: **CCEP 002/13**

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PARZIALE N. 5
AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL' ART. 17, L.R. 56/1977.**

BUTTIGLIERA ALTA, 14/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alice arch. Gilberto

L'ASSESSORE AL SERVIZIO
Usseglio Min Mauro

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

Premesso che:

Il Comune di Buttiglieria Alta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.17-12543 del 24.05.2004 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 3.06.2004.

Successivamente sono state apportate delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 L.U.R., assunte con le seguenti Deliberazioni:

- Progetto definitivo di Variante Strutturale adottato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 03.04.2007 e successiva approvazione con D.G.R. n. 18-8580 del 14.04.2008;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 1 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 21.06.2005;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 2 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.06.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 3 approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 26.06.2007;
- Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera A) della L.R. 56/1977 con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27.09.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 4 approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 15.07.2010;
- Progetto definitivo di Variante ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 56/1977 approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.07.2011.
- Progetto preliminare di Variante Parziale n. 5 adottato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 27.02.2013.

Inoltre:

- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 21.07.2005;
- Regolamento Acustico approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 21.07.2005.

Considerato che, nell'ambito della gestione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché delle segnalazioni dei soggetti operatori del settore, delle diversificate osservazioni dei cittadini in riferimento a proponibili modificazioni dello strumento urbanistico generale e in seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie oltre alle segnalazioni della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Locale del Paesaggio, l'Amministrazione Comunale intende procedere con una Variante di tipo parziale, in ordine ai propri obiettivi e indirizzi di programmazione urbanistica ed edilizia e di organizzazione del territorio nel pubblico interesse, nonché al riscontro delle problematiche sopracitate, al fine di rendere più flessibile e dinamico il Piano Regolatore Generale Comunale, pur salvaguardandone la matrice originaria.

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 13 del 27.02.2013, con la quale è stato adottato il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente ai sensi dei disposti di cui all'art. 17 della L.R. 05.12.1977 n. 56.

Rilevato che si è provveduto alle incombenze in materia ed in particolare la Deliberazione, unitamente agli elaborati ad essa allegati, è stata messa a disposizione degli utenti presso la Segreteria tecnica dal 08/03/2013 al 06/04/2013, e di tale deposito si è data notizia al pubblico nelle forme di rito, e precisamente:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 08/03/2013 al 07/04/2013;
- Pubblicazione sul sito Web del Comune dal 08/03/2013 al 07/04/2013;
- Pubblicazione su manifesti sul territorio comunale;
- Trasmissione della Deliberazione alla Provincia di Torino con nota in data 06/03/2013 prot. n. 2567 e pervenuta alla Provincia di Torino il 08.03.2013, per la pronuncia sulla compatibilità della Variante Parziale con il Piano Territoriale e i progetti sovracomunali approvati.

Dato atto che il termine utile per la presentazione di eventuali osservazioni alla variante decorreva dal 22/03/2013 al 06/04/2013.

Considerato che in conseguenza ai suddetti adempimenti, è pervenuta n. 1 osservazione articolata che può essere così sintetizzata:

N. ORD.:	01
DATA PRESENTAZIONE:	23/04/2013
PROT. N.:	4295
RICHIEDENTE:	Provincia di Torino, Determinazione Dirigente Servizio Urbanistica n. 20/14860-2013

OGGETTO OSSERVAZIONE n. 1:

- Si constata che la Variante adottata non affronta in modo esaustivo il rapporto degli interventi previsti con le prescrizioni di cui all'articolo 33 "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano" delle N.T.A. del P.P.R. adottato. Le modifiche previste comportano la necessità di ulteriori approfondimenti in merito nella "Relazione illustrativa".
- In merito agli interventi previsti su immobili tutelati dal P.P.R. adottato di cui all'articolo 33 "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano" delle N.T.A. del P.P.R., si segnala il mancato assolvimento della verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- In merito alla destinazione commerciale, si segnala che la disciplina regionale sul commercio è stata modificata con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012: si valuti la necessità di apportare le opportune integrazioni ai criteri comunali vigenti in materia di commercio al dettaglio.
- A titolo di apporto collaborativo, si segnala che l'elaborato "N.T.A." si limita alle sole parti modificate dell'articolo 39 "Aree di Tutela ambientale (T)": al fine di favorire una corretta ed esauriente valutazione dei contenuti della Variante, dovrebbero essere inserite integralmente anche le prescrizioni relative alla disciplina degli interventi ammessi in zona agricola (articolo 37), nonché tutte le norme vigenti richiamate dal citato articolo.

Appurato che, in conseguenza ai predetti adempimenti, la Provincia di Torino, con nota prot. 65190/2013 del 10/04/2013, qui pervenuta in data 23/04/2013 con prot. n. 4295, si è pronunciata con propria Deliberazione di Giunta n. 195-11928 2013 del 09/04/2013, circa la compatibilità della Variante in oggetto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del 7° comma della L.U.R. n. 56/1977.

Atteso che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare definitivamente la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C..

Visto il Progetto definitivo della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente, redatto dall'Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Relazione tecnica - proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- Relazione di compatibilità del Piano di classificazione acustica;
- Norme tecniche di attuazione vigenti;
- Norme tecniche di attuazione con modifiche in variante;
- Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. vigente "Azzonamento Ferriera";
- Tavola Tav. 37.2, P.R.G.C. vigente "Azzonamento Capoluogo";
- Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. con modifiche in variante "Azzonamento Ferriera";
- Tavola Tav. 37.2, P.R.G.C. con modifiche in variante "Azzonamento Capoluogo".

Vista la Relazione Tecnica con le proposte di controdeduzioni alle osservazioni, redatta dall'Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

Considerato che con l'approvazione del Progetto definitivo della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.

Considerato che la presente Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente rientra nei limiti previsti per le varianti parziali disciplinate dall'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale n°56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., in ordine alle previsioni tecniche e normative, avendo rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale ed essendo compatibile con i piani sovracomunali approvati.

* * *

Richiamata la seguente normativa in merito agli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi:

- la Legge Regionale 40/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare la Parte Seconda;
- la nota della Regione Piemonte Assessorati Ambiente e Politiche territoriali del 26.03.2008 prot. 7585/amb;
- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.

Considerato che in data 31.07.2007 è entrata in vigore la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 in merito all'assoggettamento ovvero all'esclusione di piani e programmi dalla suddetta valutazione, e in data 09.06.2008 è entrata in vigore la sopra citata D.G.R. contenente gli indirizzi per la valutazione, specificando le Varianti parziali ex articolo 17 comma 7 L.R. 56/77 quali piani o programmi di pianificazione territoriale.

Dato atto pertanto che in accordo con la sopra citata normativa occorre procedere alla verifica in materia di procedura di V.A.S. e, in caso di esclusione, la deliberazione di adozione e successivamente di approvazione della presente Variante di tipo parziale deve esplicitamente richiamare la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Visto il documento predisposto dalla Regione Piemonte e dall'A.R.P.A. avente per oggetto "Amianto naturale in Piemonte" del 2008 e il Piano di Protezione civile comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2006 che esclude la presenza di attività a rischio di incidente rilevante.

Rilevato che la presente Variante di tipo parziale, come indicato nell'Allegato II della suddetta D.G.R.:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- non riguarda aree con presenza naturale di amianto.

Rilevato che l'immobile "Cascina Nuova" e la relativa area interessata dalla presente Variante sono ricompresi nei Tenimenti dell'Ordine Mauriziano nel Piano Territoriale Regionale (PTR) e nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e che la D.G.R. n. 53-11975 del 4.8.2009 con la quale è stato adottato il PPR, ha stabilito che l'articolo 33, al cui interno sono contenute prescrizioni per i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano, è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 Codice B.C.A. sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice B.C.A., che testualmente prevede:

- a) *gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;*
- b) *le aree di cui all'articolo 142;*
- c) *gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.*

Inoltre, sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del Codice B.C.A., che testualmente prevede:

- a) *le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;*
- b) *gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
- c) *le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
- d) *i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;*
- d-bis) *gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- e) *le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- f) *i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- f-bis) *i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.*

In tale ambito, l'immobile e l'area relativa a "Cascina Nuova" interessata dalla presente Variante non rientrano in alcuna casistica contenuta negli articoli 134 e 157 del Codice B.C.A. e pertanto l'articolo 33 del PPR non è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 del Codice B.C.A. sull'immobile e sull'area relativa a "Cascina Nuova", come confermato a seguito di opportune verifiche in merito con il Settore Valutazione Piani e Programmi e il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Piemonte.

Rilevato che la modifica apportata con la presente Variante, non produce effetti significativi sull'ambiente, in quanto non altera l'ambiente circostante e pertanto non produce incremento degli impatti ambientali e possibili effetti ambientali compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

Considerato pertanto che è ragionevole ipotizzare che la presente Variante non produca incremento degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G.C. vigente.

Dato atto che l'Allegato II della suddetta D.G.R. prescrive che sono di norma esclusi dal processo di V.A.S. le Varianti parziali che:

- non riguardano interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
- non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
- riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistici vigente;
- non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- non riguardano aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- non riguardano aree con presenza naturale di amianto.

Dato atto che l'immobile e l'area relativa a "Cascina Nuova" interessata dalla presente Variante non rientrano in alcuna casistica contenuta negli articoli 134 e 157 del Codice B.C.A. e pertanto l'articolo 33 del PPR non è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 del Codice B.C.A. sull'immobile e sull'area relativa a "Cascina Nuova".

Rilevato che la modifica apportata con la presente Variante non produce effetti significativi sull'ambiente, per le motivazioni sopra espresse.

Considerato che si è proceduto pertanto alla fase di verifica in materia di procedura V.A.S. relativamente alla presente Variante parziale, secondo la procedura dettata dal D.lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, e che la presente Variante parziale è di norma esclusa dal processo di V.A.S. e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S. per le motivazioni sopra esposte.

Rilevato pertanto che la presente Variante di tipo parziale è esclusa di norma dal processo di V.A.S. e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 per i motivi sopra esposti, in accordo con le disposizioni in materia di V.A.S. di piani e programmi del D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale per 30 giorni (dal 08/03/2013 al 07/04/2013) della Deliberazione di adozione del Progetto preliminare, unitamente agli elaborati ad essa allegati, in conformità ai disposti in materia di V.A.S., e in conseguenza del suddetto adempimento:

- è pervenuta un'osservazione in merito della Provincia di Torino in data 23/04/2013 prot. 4295. In tale ambito, la Relazione illustrativa della Variante parziale è integrata con i contenuti esplicativi relativi alla suddetta osservazione.
- non sono pervenuti ricorsi al T.A.R.

* * *

Richiamata la D.G.R. 22 febbraio 2010 n. 20-13359 in merito alle linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale per la Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008) e per il Rischio di incidente Rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001) e visto il Piano di Protezione civile comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2006 che esclude la presenza di attività a rischio di incidente rilevante sul territorio, si conferma che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) nei casi previsti dagli stessi decreti, e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante parziale.

Visto il parere della Prima Commissione – Assetto ed uso del Territorio, espresso nella seduta del 14/06/2013.

Ritenuto che lo stesso Progetto definitivo sia meritevole di approvazione, in quanto conforme alle norme di legge e volto a soddisfare le esigenze e gli obiettivi e gli indirizzi dell'Amministrazione Civica.

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i. in particolare l'art.17.

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 18/8/2000 n°267.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

PROPONE

- 1) Di prendere atto di quanto evidenziato in premessa, in merito alla materia in oggetto.
- 2) Di dare atto che la presente Variante parziale è esclusa di norma dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, in quanto la presente Variante parziale:
 - non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
 - non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;

- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- non riguarda aree con presenza naturale di amianto.

Inoltre:

- non rientra in alcuna casistica contenuta negli articoli 134 e 157 del Codice B.C.A. e pertanto l'articolo 33 del Piano Paesaggistico Regionale adottato non è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 del Codice B.C.A. sull'immobile e sull'area relativa a "Cascina Nuova".

- 3) Di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale per 30 giorni (dal 08/03/2013 al 07/04/2013) della Deliberazione di adozione del Progetto preliminare, unitamente agli elaborati ad essa allegati, in conformità ai disposti in materia di V.A.S..
- 4) Di dare atto che, in relazione agli adempimenti in materia di V.A.S., occorre:
 - a. procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale;
 - b. informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.
- 5) Di dare atto che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi della normativa vigente e della D.G.R. 22 febbraio 2010 n. 20-13359, e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante parziale, per le motivazioni sopra espresse.
- 6) Di controdedurre alle osservazioni presentate come segue:

N. ORD.:	01
DATA PRESENTAZIONE:	23/04/2013
PROT. N.:	4295
RICHIEDENTE:	Provincia di Torino, Determinazione Dirigente Servizio Urbanistica n. 20/14860-2013

OGGETTO OSSERVAZIONE n. 1:

- a) Si constata che la Variante adottata non affronta in modo esaustivo il rapporto degli interventi previsti con le prescrizioni di cui all'articolo 33 "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano" delle N.T.A. del P.P.R. adottato. Le modifiche previste comportano la necessità di ulteriori approfondimenti in merito nella "Relazione illustrativa".
- b) In merito agli interventi previsti su immobili tutelati dal P.P.R. adottato di cui all'articolo 33 "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano" delle N.T.A. del P.P.R., si segnala il mancato assolvimento della verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- c) In merito alla destinazione commerciale, si segnala che la disciplina regionale sul commercio è stata modificata con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012: si valuti la necessità di apportare le opportune integrazioni ai criteri comunali vigenti in materia di commercio al dettaglio.
- d) A titolo di apporto collaborativo, si segnala che l'elaborato "N.T.A." si limita alle sole parti modificate dell'articolo 39 "Aree di Tutela ambientale (T)": al fine di favorire una corretta ed esauriente valutazione dei contenuti della Variante, dovrebbero essere inserite integralmente anche le prescrizioni relative alla disciplina degli interventi ammessi in zona agricola (articolo 37), nonché tutte le norme vigenti richiamate dal citato articolo.

CONTRODEDUZIONE:

- a) **Accoglimento**; nel merito, si è provveduto a integrare la Relazione illustrativa con ulteriori approfondimenti in merito.
- b) **Non accoglimento**; nel merito, viene confermata, per le motivazioni espresse nella Relazione Illustrativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), l'esclusione

di norma della presente variante parziale dal processo di V.A.S. e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, in quanto la D.G.R. n. 53-11975 del 4.8.2009 con la quale è stato adottato il PPR, ha stabilito che l'articolo 33, al cui interno sono contenute prescrizioni per i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano, è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 Codice B.C.A. esclusivamente sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice B.C.A..

Nel merito, l'immobile e l'area relativa a "Cascina Nuova" interessata dalla presente Variante non rientrano in alcuna casistica contenuta negli articoli 134 e 157 del Codice B.C.A. e pertanto l'articolo 33 del PPR non è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 del Codice B.C.A. sull'immobile e sull'area relativa a "Cascina Nuova", come confermato a seguito di opportune verifiche in merito con il Settore Valutazione Piani e Programmi e il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Piemonte.

- c) **Non accoglimento;** nel merito non risulta necessario apportare le opportune integrazioni ai criteri comunali vigenti in materia di commercio al dettaglio, in quanto le modifiche apportate con la presente Variante parziale relativamente alla destinazione commerciale non riguardano l'attività di commercio in sede fissa di cui alla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, ma riguardano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 38/2006 e alla successiva D.G.R. n. 85-13268 del 8.2.2010, come confermato a seguito di opportune verifiche in merito con il Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale della Regione Piemonte. In tale ambito, si è provveduto a integrare la Relazione illustrativa e l'articolo 39 delle N.T.A. con ulteriori approfondimenti in merito.
 - d) **Non accoglimento;** nel merito viene mantenuta l'impostazione dell'articolo 39 delle N.T.A. così come modificato con i previsti richiami all'articolo 37 e alle norme vigenti, al fine di non modificare l'impianto strutturale delle N.T.A. allegate al P.R.G.C. vigente e di non appesantire nella forma ulteriormente l'articolo 39.
- 7) Di approvare il Progetto definitivo della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Relazione illustrativa;
 - Relazione tecnica - proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate;
 - Relazione di compatibilità del Piano di classificazione acustica;
 - Norme tecniche di attuazione vigenti;
 - Norme tecniche di attuazione con modifiche in variante;
 - Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. vigente "Azzonamento Ferriera";
 - Tavola Tav. 37.2, P.R.G.C. vigente "Azzonamento Capoluogo";
 - Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. con modifiche in variante "Azzonamento Ferriera";
 - Tavola Tav. 37.2, P.R.G.C. con modifiche in variante "Azzonamento Capoluogo".
 - 8) Di dare atto che con l'approvazione del Progetto definitivo della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.
 - 9) Di dare atto che il Progetto definitivo di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente è compatibile con i piani sovracomunali approvati ed ha rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale.
 - 10) Di demandare al Sindaco e al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, per le loro rispettive competenze, lo svolgimento di tutte le incombenze derivanti dalla presente deliberazione.
 - 11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Data, 14/06/2013

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alice arch. Gilberto*

Parere non rilevante in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Data, 14/06/2013

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cappa rag. Graziella*